

STATUTO
Società Sportiva Dilettantistica a r. l. – SSD
(CON art. 148 TUIR)

* * * * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

- 1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2021 la Società a responsabilità limitata, riconosciuta ai fini sportivi *ex* art. 10 D.Lgs. 36/2021 e denominata "..... - Società Sportiva Dilettantistica. a r. l. ", in acronimo “..... SSD” (d’ora in poi “Società”).
- 1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.

Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1. La sede legale della Società è in, via
- 2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
- 2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, od uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
- 2.4 Si applica l’obbligo di deposito degli atti nonché delle comunicazioni delle variazioni e modifiche di cui all’art. 14 D.Lgs. 36/2021.
- 2.5 La Società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
- 2.6 Il domicilio dei soci per i rapporti con la Società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

- 3.1. La Società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lett. b) D.Lgs. 36/2021.
- 3.2 In particolare, la Società ha per oggetto:
 - 1) l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, di attività motorie, di attività fisica adattata, di esercizio fisico strutturato secondo le indicazioni contenute all’art. 2 del d. lgs. n. 36/21) nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata alle quali intenderà affiliarsi;
 - 2) l'organizzazione (*diretta o indiretta*) della preparazione atletica, di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività specifica della Pesistica e/o Pesistica Paralimpica e/o della Distensione su Panca e/o della Cultura Fisica (*per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14.02.2017*) attraverso l'attività svolta in base alle direttive della Federazione Italiana Pesistica, nonché la

promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pesistica

- 3) la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da Enti Pubblici oppure in locazione da Enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

3.3 Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 del d. lgs. n. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai soci o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

-

3.4 Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'art. 9 comma 1 *bis* D.Lgs. 36/2021.

3.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti natatori, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

3.6 La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 ss cc.

3.7 Sono inibite alla Società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

3.8 Al fine di svolgere l'attività sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

3.9 La Società potrà svolgere attività di *service* tecnico e amministrativo nelle società eventualmente partecipate che non avessero adeguata struttura organizzativa autonoma.

3.10 La società si conforma alle norme ed alle direttive CONI e CIP nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la Società intende affiliarsi.

3.11 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

3.12 La Società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

3.13 Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. La Società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 4) DURATA

La Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 00.000,00 (-----ila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Eventuali utili ed avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente art. 3 oppure ad incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) poiché incompatibile col principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa

essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3 È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 3 art. 8 D.Lgs. 36/2021.

Art. 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'art. 2468 cc.

Art. 8) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative ed intrasferibili per atto *inter vivos*.

8.2 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

8.3 Ai fini del divieto di cui al precedente punto 8.1, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

9.2. Si applica l'art. 2473 cc.

9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1. I soci che recedono dalla Società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

10.2 In caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute verrà destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuzione per tutta la vita della Società.

10.3 Nel caso di cui al precedente paragrafo, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale.

Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1 Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della Società il socio, ai sensi dell'art. 2473 *bis* cc, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'Assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.2 L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.4 Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della

procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c.

11.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) ORGANI SOCIALI

12.1. Sono organi della Società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) L'Organo di Revisione e Controllo.

12.2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.

12.4. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Art. 13) DIRITTO DI VOTO

13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna.

13.2 In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

13.3 I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

13.4 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

13.5 Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

14) DECISIONI DEI SOCI

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;

- g) la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio;
- h) l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

14.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o *e mail*, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

14.4 La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

14.5 Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.6 E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.8 Si applica l'art. 2479 *ter* cc per le decisioni dei soci non conformi al presente Statuto.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

15.1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

16.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

16.2 Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

16.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese.

17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'art. 13.4 e 13.5 del presente Statuto.

17.3 La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

18.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2 In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. E' in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18.3 In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

20.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art 21.1) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Agli amministratori spetta la rappresentanza della Società.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Non possono essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
Si applica l'art. 2475 *ter* cc in materia di conflitto di interessi.

Art. 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.21.3) POTERI

L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel Registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli artt. 14 D.Lgs. 36/2021 e 6.3 D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 Gennaio dell'anno seguente.

Art. 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad eventuali Amministratori Delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 21.5) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO

22.1 L'Assemblea dei soci deve nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli artt. 2397 comma 2 cc e 2399 cc.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, quest'ultimo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2 Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto.

22.3 I Sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della Società.

22.4 Si applica l'art. 2477 cc per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VI LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

23.1. La Società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 comma 1 n. 2 cc;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari;

Art. 24 BILANCIO SOCIALE

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364 cc, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'art. 2478 *bis* cc.

ART. 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

25.1 Come indicato nell'art. 5.1 è del presente Statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

ART. 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

25.1 La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

25.2 Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII – Libro V cc.

25.3 L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) Nomina uno o più liquidatori;
- b) Fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) Stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) Determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) Delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) Fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

25.4 L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

25.5 In capo agli Amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'art. 2485 cc e le facoltà ex art. 2486 cc.

Art. 27) – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di SSD, ed in ogni caso di cancellazione al Registro *ex* art. 9 D.Lgs. 39/2021, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ad altre Società ed Associazioni Sportivo Dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

TITOLO VIII LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 28) LAVORATORI E VOLONTARI

28.1 I lavoratori nella Società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

28.2 Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

28.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

28.4 La Società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

28.5 Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc.

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

28.6 Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-*bis* D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

28.7 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

28.8 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

28.9 E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana

29.2 A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione.

Art. 30 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.